

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 13 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** MODIFICA DEI 'CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER I PERIODI 2016 E 2017 EX ART. 44 COMMA 6-BIS DEL D.LGS. 148/2015 E SS.MM. IN DEROGA ALL'ART. 2 DEL D.I. N. 83473 DEL 1° AGOSTO 2014 E SS.MM.' A SEGUITO DELL'INTESA REGIONE E PARTI SOCIALI DEL 7 DICEMBRE 2016

**Cod.documento** GPG/2016/2435

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2435**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- la Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “crisi occupazionali”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ed in particolare l’art. 2, commi da 64 a 67;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013;
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’art. 2, co. 1, lettera f) che ha aggiunto all’art. 44 del D.Lgs. 148/2015 il comma 6-bis, con il quale si amplia la possibilità per le Regioni di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del DI n. 83473/2014 sopra richiamato, nell’ambito del 50% delle risorse assegnate alle stesse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
- la circolare del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04/11/2016 “Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuite alle regioni e province autonome”;
- la propria deliberazione n. 1984 del 21 novembre 2016 “Approvazione dei 'Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi 2016 e 2017 ex art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e ss.mm. in deroga all’art. 2 del D.l. n. 83473 del 1° agosto 2014 e ss.mm.’.”

Preso atto delle ulteriori precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro in data 5 dicembre 2016 Coordinamento Tecnico delle Regioni, conservata agli atti del Servizio Lavoro della Direzione Generale dell’Economia, della Conoscenza, del Lavoro e dell’impresa, in merito ai contenuti della propria circolare n. 34/2016 sopra citata;

Preso atto altresì che, a seguito delle precisazioni del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2016 sopra citate, la Regione Emilia-Romagna e le parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga hanno siglato in data 7 dicembre 2016 una intesa, quale allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, che modifica e sostituisce l' "Intesa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2016/2017" siglata dalle parti stesse in data 18 novembre 2016, che amplia la platea dei beneficiari della cassa integrazione in deroga e aumenta le risorse finanziarie a Euro 32.500.000,00 a valere su quelle residue assegnate alla Regione Emilia-Romagna negli anni 2014, 2015 e 2016;

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 ss.mm. "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare gli artt. 52-53-54;

Rilevato che con proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 è stata soppressa la Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro ed istituita dall'1 marzo 2016 la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
- n. 1204 del 25 luglio 2016 si stabilisce, al punto 6) del dispositivo, che alla soppressione del Servizio lavoro si procederà solo a seguito della conclusione dei procedimenti in corso afferenti le funzioni assegnate allo stesso;

Ritenuto di conseguenza necessario modificare i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi 2016 e 2017, approvati con la propria deliberazione n. 1984/2016 sopra richiamata e di approvare nuovi "Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi 2016 e 2017 ex art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. 148/2015 e ss.mm, in deroga all'art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014 e ss.mm.", quale allegato 2. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'allegato 2 parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione n. 1984/2016;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";
- la determinazione del responsabile Servizio Organizzazione e sviluppo della Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66;

Vista la LR n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

### D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. prendere atto dell' “Intesa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2016/2017” siglata dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Parti sociali costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 7 dicembre 2016, di cui all'allegato 1., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che modifica e sostituisce l'intesa siglata dalle stesse parti in data 18 novembre 2016 richiamata in premessa;
2. approvare i nuovi “Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per periodi 2016 e 2017 ex art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e ss.mm, in deroga all'art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014 e ss.mm.”, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'allegato 2. parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1984/2016, richiamata in premessa, a far data dalla sottoscrizione dell'intesa richiamata al punto 1. che precede;
3. di stabilire che con proprie deliberazioni da adottarsi entro i termini previsti dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 34/2016 richiamata in premessa, si provvederà ad individuare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga in possesso dei requisiti individuati al punto 2. che precede, previa istruttoria del Servizio lavoro della Direzione Generale dell'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
4. di stabilire altresì che il Responsabile del Servizio lavoro della Direzione Generale dell'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa con propri atti provvederà a:
  - non accogliere le domande di cassa integrazione guadagni in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti,
  - revocare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga di cui alle domande individuate con proprie deliberazioni secondo quanto stabilito al

precedente punto 3. qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso:

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. pubblicare la presente deliberazione sia sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna sia sul portale tematico <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

## INTESA PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELL'ANNO 2016/2017

Bologna 7 dicembre 2016

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Palma Costi e le Parti Sociali sottoscrittrici la presente intesa, a seguito delle ulteriori precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro in data 5 dicembre c.m. in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 185/2016, in deroga, hanno convenuto che i trattamenti di CIG in deroga con inizio delle sospensioni a decorrere dal 1/9/2016 o 1/1/2017 fino al 30/6/2017, può essere riconosciuto a tutti dipendenti di datori di lavoro (imprenditori e non), alle seguenti condizioni:

1. **Durata della protezione: quattro mesi di cig in deroga complessivi per tutto il periodo dal 1/1/2016 al 30/6/2017, si computano quindi anche i periodi di cig in deroga fruiti dai datori di lavoro nel corso del 2016 per tutte le fattispecie sotto indicate;**
2. ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro per domande con inizio delle sospensioni compreso tra il 1/9/2016 e 31/12/2016, (anche per periodi non consecutivi rispetto ad eventuali ammortizzatori ordinari) anche con fine trattamento nel 2017.
3. ai lavoratori dipendenti da imprenditori purché la cig in deroga sia consecutiva alla fruizione di precedenti interventi ordinari (CIGO, CIGS ) che termineranno successivamente al 31/12/2016;
4. ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non hanno diritto a nessun altro ammortizzatore sociale ordinario con inizio delle sospensioni a decorrere dall'1/1/2017,
5. ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 e ss.mm.) in alternativa alle protezioni previste dai fondi stessi;
6. ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che abbiano presentato domande nel corso del 2016;

### Termini di presentazione delle domande:

le domande di CIG in deroga di cui alla presente intesa dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2017 nel caso in cui le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro abbiano inizio nel 2016;

le domande di CIG in deroga di cui alla presente intesa dovranno essere presentate entro il 21 dicembre 2016 nel caso in cui le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro abbiano inizio a decorrere dal 1/1/2017






Hanno condiviso di rinviare alla Commissione regionale tripartita il confronto per l'utilizzo delle risorse residue per azioni di politica attiva del lavoro.

si individuano in Euro 32.500.000 le risorse da destinare al proseguo della cassa integrazione guadagno in deroga per periodi fino al 30 giugno 2017, salvo verifica da effettuarsi entro la fine del corrente anno;

Le parti hanno condiviso inoltre che qualora intervenissero disposizioni ministeriali che consentissero una interpretazione maggiormente estensiva sull'utilizzo delle risorse in oggetto, le parti stesse si incontreranno immediatamente per valutare le integrazioni alla predetta intesa.

La presente modifica e sostituisce integralmente l'intesa siglata in data 18/11/2016

Palma Costi

ORGANIZZAZIONE	FIRMA
CONFINDUSTRIA ER	
CONFCOOPERATIVE	
LEGACOOOP ER	
CONFARTIGIANATO ER	
CNA ER	
CONFCOMMERCIO ER	
CONFESERCENTI ER	
CONFIMI ER	
CIA ER	
CGIL ER	
CGIL ER	
CISL ER	
UIL ER	
ASSOCIAZIONE STAMPA ER	
UNIONCAMERE ER	
<del>UGIL</del> UGL ER	

## **Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per periodi 2016 e 2017 ex art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e ss.mm, in deroga all'art. 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014 e ss.mm.**

### **1. REGOLE GENERALI**

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in deroga ai criteri previsti dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite anche con riferimento a periodi del 2017 sulla base dei criteri indicati nel presente documento, nei limiti di 32.500.000 Euro a valere sulle risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Emilia-Romagna negli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti di quanto disposto dall'art. 44, co. 6-bis del D.lgs 148/2015 introdotto dall'art. 2, comma 1 lettera f) del D.lgs. 185/2016, tenuto conto dell' Intesa sottoscritta dai componenti del Tavolo Tecnico degli ammortizzatori sociali in deroga del 7 dicembre 2016, salvo verifica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016.

### **2. TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA CON INIZIO SOSPENSIONI NELL'ANNO 2016**

I trattamenti sono concessi per un **massimo di quattro mesi decorrenza dal 1 settembre 2016** e con previsione della fine del trattamento anche nel 2017, ove i prestatori di lavoro sospesi dal lavoro o con riduzione dell'orario di lavoro siano dipendenti di:

- datori di lavoro **non soggetti** alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm. o che aderiscono a Fondi "inattivi";
- datori di lavoro che hanno optato di accedere alla CIG in deroga in alternativa alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 (V. note del Ministero del Lavoro n. 40/3223 del 11/2/2016 e n. 40/4831 del 1/3/2016 e precisazioni del 5/12/2016).
- datori di lavoro soggetti alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinari o, alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm., che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalla normativa stessa,
- datori di lavoro che, pur soggetti alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà e di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm., non sono in possesso delle condizioni d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari" come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori per periodi di CIG in deroga nell'anno 2016 già presentate al Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa alla data di sottoscrizione dell'intesa del 7 dicembre 2017 richiamata al punto 1.

Nel periodo massimo di quattro mesi di concessione di CIGS in deroga per tutto il periodo 2016/2017 si computano anche i periodi di CIGS in deroga eventualmente fruiti nel corso

dell'anno 2016.

### **3. TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA CON INIZIO SOSPENSIONI NELL'ANNO 2017**

I trattamenti di CIGS in deroga che hanno inizio nel 2017 in favore dei prestatori di lavoro dipendenti di datori di lavoro sospesi dal lavoro o con riduzione dell'orario di lavoro, sono concessi per un periodo **non superiore a quattro mesi e non oltre il 30 giugno 2017 nei seguenti casi:**

- datori di lavoro **non soggetti** alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm. o che aderiscono a Fondi "inattivi";
- datori di lavoro che **hanno optato** di accedere alla CIG in deroga **in alternativa** alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 (V. note del Ministero del Lavoro n. 40/3223 del 11/2/2016 e n. 40/4831 del 1/3/2016 e precisazioni del 5/12/2016).
- datori di lavoro soggetti alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalla normativa stessa, **purché consecutivi alla fruizione dei trattamenti stessi che termineranno successivamente al 31/12/2016;**
- datori di lavoro che, pur soggetti alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà e di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e ss.mm., non sono in possesso delle condizioni d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari" come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

**Nel periodo massimo di quattro mesi di concessione di CIGS in deroga si computano anche i periodi di CIGS in deroga eventualmente fruiti nel corso dell'anno 2016/2017.**

### **4. CAUSALI DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

La contrazione o sospensione dell'attività produttiva per accedere ai trattamenti di cui ai punti 2 e 3 deve riferirsi alle seguenti **causali:**

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali anche con cessazione di attività
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

La sussistenza dei requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga di cui ai presenti criteri devono essere dichiarati da parte dei datori di lavoro richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **su apposito modulo di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente documento**, disponibile anche sul sito tematico <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>.

Il Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <Http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

## 5. LAVORATORI BENEFICIARI

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati se in possesso di una anzianità lavorativa riferita all'ultimo contratto di lavoro presso il datore di lavoro di **almeno dodici mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale.

**Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:**

- Per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro,
- In caso di sostituzione di appalto, l'anzianità aziendale per accedere alla CIG in deroga non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

## 6. ESCLUSIONI

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori:

- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio del trattamento, tranne nelle eccezioni riportate nel punto precedente,
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

## 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le domande dei datori di lavoro dovranno essere presentate attraverso l'invio telematico con il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro.

Per le domande presentate per i trattamenti di cui al **paragrafo 2.** del presente documento occorrerà indicare come tipo domanda **CIGS 2016/17.**

Per le domande presentate **per i trattamenti** di cui al **paragrafo 3.** del presente documento occorrerà indicare come tipo domanda **CIGS 2017.**

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale dell'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda "cartacea" dovranno essere altresì allegati, **pena la non ricevibilità della domanda stessa:**

- il verbale d'accordo sindacale siglato anche in data successiva all'inizio delle sospensioni;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente documento, corredata da fotocopia del documento valido d'identità del dichiarante compilata correttamente in tutte le sue parti su apposito modulo di cui all'allegato al presente documento.

Per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con inizio compreso dal **1 settembre al 31 dicembre 2016** e con previsione della fine del trattamento anche nel 2017, di cui al **paragrafo 2.** del presente documento, le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa entro il **31 gennaio 2017.**

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con inizio a decorrere dal **1 gennaio 2017**, di cui al **paragrafo 3.** del presente documento, le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa entro il **21 dicembre 2016.**

**Le domande di CIGS in deroga presentate ai sensi del presente documento sarà considerata irricevibile oltre nel caso in cui sia incompleta della documentazione sopra riportata, anche nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sia compilata correttamente in tutte le sue parti o sia mancante della fotocopia del documento valido d'identità o se sia accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità scaduto.**

#### **8. RETTIFICA DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

E' possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro sette giorni dall'invio telematico di cui al punto precedente, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo conto del rispetto dei termini di invio di cui al paragrafo precedente.

Non è in alcun modo possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia stata già inserita nell'elenco delle domande in possesso dei requisiti previsti dal presente documento già approvato con atto della Giunta regionale.

#### **9. CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

#### **10. COMUNICAZIONE DELLA EFFETTIVA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA REGIONE E ALL'INPS**

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e

ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Le autorizzazioni degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono condizionate dal fatto che dalla comunicazione di cui sopra risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

## **12. PRIVACY**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**Mod. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da allegare alla domanda cartacea di cig in deroga per periodi 2016 e 2017 presentate ai sensi dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e ss.mm definiti dalla Regione Emilia-Romagna, unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. ( \_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_ ) in Via \_\_\_\_\_

Legale rappresentante di \_\_\_\_\_

Sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_ )

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

per la richiesta di CIG in deroga CI \_\_\_\_\_ (codice domanda) per il periodo da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (barrare una delle seguenti condizioni):

di **non essere** soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei Fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 o di aderire a "Fondi" non attivi

di **essere** soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei Fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015, ma di **non possedere le condizioni** per accedere a tali ammortizzatori "ordinari" come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti

Di **aver scelto** di accedere alla CIG in deroga in alternativa alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 (V. note del Ministero del Lavoro n. 40/3223 del 11/2/2016 e n. 40/4831 del 1/3/2016).

di **aver già superato** i limiti temporali disposti dalla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148/2015 (per le domande le cui sospensioni hanno inizio nel 2016 anche se terminano nel 2017)

di avere richiesto un trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o di cui alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148/2015 i cui limiti massimi temporali previsti dalla normativa stessa termineranno in data \_\_\_\_\_

Data, .....

FIRMA

\_\_\_\_\_

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2435

data 07/12/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza